

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e V. Karra, agenti)

### Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini impartiti tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione 2012/541/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato SA.26534 (C 27/2010 ex NN 6/2009), concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoyfantourgía [United Textiles] AE, e non avendo comunicato adeguatamente alla Commissione europea le misure adottate in applicazione di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 2 a 4 di detta decisione nonché in forza del Trattato FUE.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 305 del 22.8.2016.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stadion Amsterdam CV /  
Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-463/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 77/388/CEE —  
Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma — Aliquota IVA ridotta — Allegato H, categoria 7 —  
Prestazione unica composta da due elementi distinti — Applicazione selettiva di un'aliquota IVA ridotta a  
uno di tali elementi — Visita turistica denominata «World of Ajax» — Visita del museo dell'AFC Ajax)*

(2018/C 083/05)

Lingua processuale: il neerlandese

### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

### Parti

Ricorrente: Stadion Amsterdam CV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

### Dispositivo

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere interpretata nel senso che una prestazione unica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta da due elementi distinti, uno principale e l'altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto differenti, deve essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell'elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato.

<sup>(1)</sup> GU C 410 del 7.11.2016.